

Deliberazione 19 aprile 2010 – ARG/elt 56/10

Disposizioni in materia di connessioni per l'alimentazione di pompe di calore a uso domestico e di veicoli elettrici. Modificazioni dell'Allegato A e dell'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2010

Visti:

- la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
- il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 7 ottobre 2009 COM(2009) 519 definitivo – Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET);
- la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 14 luglio 2004, n. 111/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l’Allegato A alla deliberazione n. 348/07, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC)
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).

Considerato che:

- il comma 2.2, lettera a) del TIT individua i prelievi dell’energia elettrica che possono essere regolati mediante contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per utenze domestiche;
- in particolare il comma 2.2, lettera a), punto i) stabilisce che si considerino per utenze domestiche in bassa tensione i contratti riguardanti l’energia elettrica utilizzata per l’alimentazione di applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
- il medesimo comma 2.2, lettera a), punto i) prevede che possano essere regolate nell’ambito di contratti per utenze domestiche in bassa tensione anche le applicazioni di energia elettrica relative a servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;
- il comma 2.2, lettera a), punto ii) prevede che possano rientrare nell’ambito dei contratti per utenze domestiche in bassa tensione anche le applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione e adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
- il comma 2.2, lettera c) del TIT prevede che le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni, quando l’alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle utenze di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT siano regolate con contratti per utenze in bassa tensione diverse da utenze domestiche e di illuminazione pubblica;

- l'articolo 31 del TIT disciplina i corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione per la remunerazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura di energia elettrica;
- in particolare il comma 31.2 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW;
- il comma 31.3 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2., lettera a), diverse da quelli di cui al comma 31.2 del TIT;
- al fine di disincentivare gli elevati consumi, con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha previsto una struttura a scaglioni di consumo relativamente ai corrispettivi tariffari afferenti il servizio di trasporto, non solo per i clienti con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3, garantendo, nel contempo, l'uniformità tra detti scaglioni e quelli rilevanti ai fini dell'applicazione delle accise ai sensi del decreto legislativo n. 26/07.

Considerato che:

- il comma 5.1 del TIC stabilisce che, per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, gli impianti elettrici dei clienti finali siano connessi alle reti con obbligo di connessioni di terzi in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.2 del TIC e nel caso di punti di emergenza;
- il comma 5.2 del TIC, stabilisce, che, in deroga a quanto prevista dal comma 5.1 del medesimo TIC, per le utenze domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 3,3 kW, possa essere richiesta l'installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile;
- il comma 12.1 del TIC prevede che nel caso di richieste di connessione relative a edifici con più di due unità immobiliari nuovi o ristrutturati, qualora sia stata richiesta la rimozione degli impianti preesistenti destinati alla consegna e alla misura, i contributi siano calcolati considerando, oltre a una potenza disponibile di 3,3 kW per punto di prelievo, un ulteriore punto di prelievo con potenza disponibile secondo richiesta per i servizi generali di ciascun edificio.

Considerato che:

- la diffusione di pompe di calore con funzione di riscaldamento degli ambienti consente al contempo il conseguimento di obiettivi di risparmio di energia primaria, di incremento nell'utilizzo di energia rinnovabile e di contenimento delle emissioni climalteranti, caratterizzandosi quindi come tecnologia atta a fornire un contributo al raggiungimento del cosiddetto obiettivo 20-20-20 definito a livello di Unione Europea;
- l'impiego di pompe di calore con funzione di riscaldamento degli ambienti si mostra competitivo anche economicamente rispetto alla soluzione tradizionale basata sull'impiego di caldaie alimentate a gas, anche ad alto rendimento, in

corrispondenza di elevati valori di fabbisogno termico abitativo ovvero di elevati consumi di energia primaria;

- un elevato consumo di energia primaria implica, per il cliente elettrico domestico che faccia uso di pompe di calore con funzione di riscaldamento degli ambienti, la fatturazione di una quota rilevante dei propri consumi di energia elettrica negli scaglioni di consumo più elevati e quindi, per effetto dell'andamento progressivo della tariffa per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, l'applicazione di corrispettivi unitari più elevati;
- nel caso di cliente finali con livello degli altri consumi elettrici non elevato, l'attuale disciplina già consente l'attivazione di una fornitura separata per l'alimentazione della pompa di calore che permette di evitare gli effetti richiamati al punto precedente;
- l'evoluzione del contesto socio-economico e la più ampia penetrazione di apparecchiature elettriche per usi domestici ha portato a una più ampia diffusione di contratti per utenze domestiche con potenza disponibile superiore a 3,3 kW;
- la presenza del limite al livello di potenza disponibile contenuto nelle richiamate disposizioni del comma 5.2 del TIC costituisce un potenziale ostacolo alla diffusione delle pompe di calore per il riscaldamento nel caso di clienti finali che abbiano un elevato livello di assorbimento di potenza e di consumo di energia elettrica.

Considerato che:

- lo sviluppo della mobilità elettrica favorisce il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO₂, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e soprattutto appare in prospettiva come uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani;
- nel contesto attuale sono in fase di predisposizione alcuni progetti pilota per la sperimentazione sul campo di differenti soluzioni tecnologiche per la ricarica di veicoli elettrici (di seguito: progetti pilota);
- i progetti pilota per lo sviluppo della mobilità elettrica prevedono la realizzazione complementare e integrata sul territorio di infrastrutture di ricarica pubbliche e private;
- in questo contesto alcune disposizioni del TIT e del TIC appaiono di ostacolo al pieno sviluppo di progetti pilota che prevedano la diffusione di infrastrutture di ricarica private;
- i punti di prelievo destinati all'alimentazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici devono essere regolati con contratti della tipologia di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT;
- di conseguenza la disposizione di cui al comma 5.1 del TIC, che stabilisce il principio dell'unicità della fornitura per unità immobiliare e tipologia di contratto, potrebbe rivelarsi di ostacolo alla installazione di infrastrutture di ricarica nel caso di aree condominiali destinate a parcheggio, aree destinate a parcheggio appartenenti ad aziende, stabilimenti industriali e simili, qualora in relazione alla medesima unità immobiliare dovesse prevedersi una pluralità di punti di prelievo dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

- le attuali disposizioni non consentono la connessione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici a punti di prelievo regolati con contratti della tipologia per utenze domestiche, di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT;
- di converso, l'installazione di un punto di prelievo all'interno delle unità abitative destinato all'alimentazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è compatibile con le attuali disposizioni del TIT e del TIC;
- l'alimentazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici con punti di prelievo dedicati per la fornitura dell'energia elettrica a pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni non risulta compatibile con la normativa vigente.

Considerato che:

- le disposizioni del comma 2.2, lettera a), punto i) del TIT appaiono non coerenti con le disposizioni di cui al comma 12.1 del TIC;
- le disposizioni del comma 2.2, lettera c) del TIT appaiono non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 5.1 e 5.2 del TIC.

Ritenuto opportuno:

- al fine di favorire la diffusione delle pompe di calore e il conseguimento dei risparmi energetici ad essa connessi, disporre l'eliminazione del vincolo alla potenza disponibile previsto dal comma 5.2 del TIC, che oggi non consente l'alimentazione separata delle pompe di calore rispetto alla fornitura principale per le utenze domestiche con potenza disponibile superiore a 3,3 kW;
- rimuovere gli ostacoli della disciplina del TIT e del TIC che possano in qualche misura ostacolare l'installazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici;
- in particolare prevedere specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 5.1 del TIC, relativo all'unicità del punto di prelievo, per l'alimentazione di veicoli elettrici in aree condominiali destinate a parcheggio, aree destinate a parcheggio appartenenti ad aziende, stabilimenti industriali e simili;
- prevedere un'estensione esplicita delle disposizioni di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii) del TIT all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, in modo da non precludere la possibilità di utilizzare le connessioni esistenti anche a questi fini, ferma restando la possibilità di richiedere l'attivazione di un separato punto di prelievo della tipologia di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT;
- prevedere la possibilità di utilizzare il punto di prelievo destinato all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti anche per l'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici;
- rendere coerenti le disposizioni del TIT e le disposizioni del TIC

DELIBERA

Articolo 1

Modifica del TIT

- 1.1 Al comma 2.2, lettera a), punto i) del TIT sono eliminate le parole “*tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione*”.
- 1.2 Al comma 2.2, lettera a), punto ii) del TIT, prima delle parole “*le applicazioni in locali annessi*” sono aggiunte le parole “*le applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici*”.

Articolo 2

Modifica del TIC

- 2.1 Al comma 5.1 del TIC le parole “*al comma 5.2*” sono sostituite con le parole “*al comma 5.2bis*”.
- 2.2 Al comma 5.2 del TIC sono eliminate le parole “*In deroga a quanto previsto dal comma 5.1,*” e le parole “*, con potenza disponibile fino a 3,3 kW*”.
- 2.3 Al comma 5.2 del TIC, dopo le parole “*anche di tipo reversibile.*” sono aggiunte le parole “*Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici*”.
- 2.4 Dopo il comma 5.2 del TIC è aggiunto il seguente comma 5.2bis:
“*In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l'installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente all'alimentazione privata di veicoli elettrici.*”

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.2 Gli allegati A e B alla deliberazione n. 348/07 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

19 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis